

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00550

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2013, presentato, in data 31 ottobre 2013, dal sig. Enrico Alberto Ragnolini, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Abbatescianni e Domenico Zalum contro la Federazione Italiana Pallacanestro, non costituitasi in giudizio, per l'annullamento del provvedimento della Corte Federale FIP del 29 ottobre 2013 che ha dichiarato inammissibile, ex artt. 72, comma 1, e 75 del Regolamento di Giustizia della FIP. il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di sospensione cautelare (per giorni 60, fino al 3 dicembre 2013) comminatogli dalla Commissione Giudicante FIP.

Respinge il ricorso.

Spese a carico come in motivazione.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 20 dicembre 2013.

Il Presidente e Relatore

F.to Riccardo Chieppa

Depositato in Roma in data 20 dicembre 2013.

Il Segretario

F.to Alvio La Face